



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / sala operativa 0922/970141
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 02/2017

(INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA RELITTO)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

VISTO: in data 03 Gennaio 2017 un peschereccio in ferro denominato “GIACOMO MARIA” iscritta al numero 618 dei RR.NN.MM. & GG. di Lampedusa di circa 17 (diciassette) mt di colore azzurro, a circa 4 miglia dall'imboccatura del porto di Lampedusa, precisamente in posizione (WGS 84 GMS) Lat. 35°26'.669N e Long. 012°40'.660E, è affondato;

VISTA: l'ordinanza 01/2017 emanata in data 03.01.2017 dall'Ufficio Circondariale Marittimo al fine di interdire lo specchio acqueo per le operazioni di ricerca e soccorso;

CONSIDERATO: che all'attualità non si conoscono i tempi e le modalità di recupero del suddetto peschereccio;

RITENUTO: necessario, nelle more della rimozione dello stesso relitto, interdire la zona di mare in corrispondenza dell'area di affondamento al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento;

RENDE NOTO

Che a circa 4 miglia dall'imboccatura del porto di Lampedusa, precisamente in località Cala Greca isola di Lampedusa e precisamente in posizione (WGS 84 GMS) Lat. 35°26'.669N e Long. 012°40'.660E (nel punto indicato nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza), è adagiato sul fondale sabbioso un motopesca in ferro di circa 17 (diciassette) metri di colore azzurro, affondato in data 03 Gennaio 2017.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area)

Con decorrenza immediata, nel punto in cui alle **RENDE NOTO**, per un raggio di **circa 50 metri**, è vietato l'ancoraggio nonché la pesca, sia professionale che sportiva, con qualsiasi attrezzo e di qualunque natura e qualsiasi attività subacquea, che possa interessare il fondale.

Articolo 2 (Eccezioni al divieto)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità militari e delle Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza;

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 08.02.2017

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Paolo MONACO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

